



TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **INSERIRE QUI LA DATA E IL NUMERO DELLA LEGGE**  
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca  
nelle acque interne)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 8

(Interventi di carattere gestionale e divieti)

1. Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).
2. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono svolte, **con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittogenici.**
3. La Regione per il tramite del Laboratorio e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale. E' vietata l'introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte della Regione.
4. E' vietata l'**immissione e la reimmissione** nelle acque della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto **all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.**
5. La Regione si riserva la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle attività medesime.

**5-bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale.**

**5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.**

**5-quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie.**

#### Art. 13

(Diritti esclusivi di pesca)

1. I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale.
2. Coloro che sono titolari dei diritti esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena decadenza, a darne comunicazione alla Regione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 e' corredata della relativa documentazione probatoria.
4. La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca e' di competenza della Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti medesimi tramite il Laboratorio.
5. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo **nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca.**
6. Il Servizio competente della Regione, sentito il Laboratorio, approva il programma con le eventuali prescrizioni e ne da' comunicazione agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Il programma di cui al comma 6 prevede anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, in cui sono specificate:
  - a) le zone di protezione;
  - b) i ripopolamenti programmati;
  - c) il numero delle guardie addette alla vigilanza.
8. Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo, con almeno trenta giorni di preavviso, informa il Laboratorio; il titolare del diritto esclusivo e' quindi tenuto a trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza anche volontari, entro 5 giorni successivi all'immissione.
9. I titolari dei diritti esclusivi di pesca contrassegnano le aree di pesca riservata con tabelle, che sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, pena la sanzione stabilita dal quadro sanzionatorio.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione, previa diffida, dichiara la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
11. La Regione, per il tramite del Laboratorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca.
12. Gli elenchi aggiornati dei titolari dei diritti esclusivi di pesca sono resi pubblici ogni anno dalla Regione.
13. In caso di cessione o trasferimento del diritto esclusivo di pesca, il titolare ne da' preventiva comunicazione alla Regione, alla quale e' riservato il diritto di prelazione.
14. La Giunta regionale predispose le linee guida per i diritti esclusivi di pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 20

(Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva)

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca e' costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e' esibita unitamente ad un documento d'identità valido.
2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di un anno.

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.
4. E' valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.
5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) e' consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) e' consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.
6. **Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione è obbligatorio anche il tesserino segnacature, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici.**
7. **Sul tesserino regionale segnacature il pescatore indica, prima di iniziare l'attività piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio.**
- 7-bis. **I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture.**
8. **Il tesserino segnacature è rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna.**
9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:
  - a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
  - b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
  - c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.
10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea e' consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea e' in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.
11. La pesca subacquea puo' essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa. Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e **i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici.**
13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1o marzo 2022.

#### Art. 24

(Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. E' vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. E' vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. E' vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, e' permessa esclusivamente la pesca con la canna.
5. E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. E' vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. E' vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non e' consentito pescare durante la navigazione; la pesca e' esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. **E' vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici.**
9. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti.
- 9-bis. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.
10. Non e' consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.

11. E' vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancorotta.
14. Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca e' vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
15. E' vietato abbandonare esche, pesci, **rifiuti** o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
16. Gli orari per esercitare l'attivita' di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.
17. Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.
18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, puo' disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalita' per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

Art. 30  
(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
  - b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;
  - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalita' e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
  - d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all' articolo 25;
  - e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;
  - f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, e' disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;
  - g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalita' di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;
  - h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
  - i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalita' o tempi diversi da quelli previsti;
  - j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
  - k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione e' raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
  - l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
  - m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
  - n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
  - o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
  - p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
  - q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
  - r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
  - s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
  - t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti [di pesca] di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17;
  - u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
  - v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
  - w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca e' vietata;

- x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attivita' agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
  - y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;
  - z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.
2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **inserire qui la data e il numero della legge** "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)" sono i seguenti:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1997, N. 357

Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.

#### Art. 12 (Immissioni)

- 1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalita' del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione e' rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3. E' vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 puo' essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 e' subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

1. Sono riconosciute agli effetti della presente legge:
  - a) le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione;
  - b) le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime.
2. Le associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti attività:
  - a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
  - b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
  - c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
  - d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;
  - e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;
  - f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.